

morte gli impedirono un tanto lavoro.

\* \* \*

Il busto marmoreo del prof. Mibelli, opera dello scultore Aristide Bassi, fu inaugurato il 21 marzo 1915. La cerimonia avvenne nell'Aula Magna dell'Università di Parma con la partecipazione del Rettore, di tutti i professori e gli studenti della facoltà di Medicina, del Prefetto, del Sindaco, di

alcuni onorevoli, di un numero considerevole di professori delle Università di Bologna e Modena, quali rappresentanti di tutti gli Atenei italiani. Portoferraio era rappresentato dal prof. Regolo Rabajoli, il quale, nel pronunciare un discorso commemorativo, portò l'omaggio di ammirazione e di affetto delle popolazioni elbane verso l'illustre conterraneo.

□

Un provvedimento da ripristinare e rimettere in vigore.

### BANDO DI JACOPO VI, SIGNORE DI PIOMBINO E DELL'ELBA CONTRO GLI INCENDIARI

*Jacopo VI Aragona d'Appiano, per la Dio grazia, Signore di Piombino, dell'Isola dell'Elba, Montecristo, Pianosa etc.*

Considerando gl'infiniti danni causati dagli incendi, che sino a qui sono seguiti per tutto il nostro Stato, e volendo sufficientemente provvedere contro gli incendiari, per reprimere la loro iniquità e licentia, ordiniamo che chi per l'avvenire studiosamente e per suo dolo metterà o farà metter fuoco o vero abbrucerà l'altrui casa, capanna, edifitio, legno d'ogni sorte navigabile e barca di grano o di biade, incorra in *pena della forza e confiscatione dei beni*.

Chi poi studiosamente e per suo dolo, in qualsivoglia tempo o stagione metterà o farà metter fuoco, o vero abbrucerà l'altrui vigna, orto, giardino, campo con frutti, o senza pasco e pastura, macchia, selva, o vero bosco, incorra in pena insino alla morte et ultimo supplitio ad arbitrio del giudicante, attesa l'importantia dell'incendio e la qualità della persona, e sia tenuto all'emendatione del danno; e se l'incendio seguirà non per dolo e malitia, ma per colpa di chi attaccherà o farà attaccar fuoco, ovvero abbrucerà alcuna delle predette cose e luoghi, se sarà huomo caschi in pena per quattro anni di galera; se donna, in pena di scudi 50 e della scopa, e siano sì l'uno che l'altra tenuti all'emendatione del danno.

Nella medesima pena incorreranno quelli e quelle, che metteranno fuoco nelle loro possessioni e beni per far sementa o per servirsene in altro uso, se prima non havranno nominato il luogo, dove vorranno dar fuoco, al Rettore di quella jurisdictione e dal medesimo ottenutane licentia *in scriptis*, e data sicurtà idonea di rifare ogni danno che potesse risultare ad altri in caso che il fuoco dalle loro possessioni passasse in altri beni, con promissione di lire cento di più per pena applicata, cioè per la metà alla nostra Camera fiscale, per un quarto all'accusatore palese o segreto, e per l'altro quarto all'esecutore; e contravvenendo s'intendano incorsi nelle pene predette, ancorchè il fuoco, da loro messo in loro possessioni, uscisse fuori di quelle, né desse danno alcuno.

E per tali immissioni di fuoco et incendi ritrovar possa (sic) il nostro Vicario; e gli altri Rettori ed ufficiali del nostro Stato sommariamente in giorno feriato e non feriato debbano procedere per inquisitione et condannare.

E la presente provvisione vogliamo venga in corroboratione e augumento d'ogni altra Legge e statuto contro gl'incendiari, e s'intenda sempre a favore dei dannificati; e per esser tale la nostra mente, habbiamo formato il presente Decreto, quale sarà sottoscritto di nostra propria mano e sigillato del nostro piccolo e solito sigillo.

Dato nella Villa nostra di Ghezzano, li XXI di Settembre M.D. Ixxiiij.

IL SIGNOR DI PIOMBINO

Jacopo VI Appiani d'Aragona

Anton Ma. Calzetti Segr.